



Comune di Castellarano

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 118 / duemilasedici

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA A MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO SITO IN LOCALITA' CASTELLARANO IN CHIAVICHE IDENTIFICATO AL FOGLIO 41 MAPPALE 503 SUB 3

Il Sindaco

VISTA la segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e del Distaccamento di Sassuolo, Comando di Modena, pervenuta a mezzo Pec in data 05/11/2016 ed assunta al protocollo generale del Comune di Castellarano al n. 16187, con la quale viene comunicato che, in data 01/11/2016 alle ore 23 circa, il suddetto comando interveniva presso lo stabile sito in Chiaviche n. 2/E a Castellarano, adibito ad attività prodotti ortofrutticoli per le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi nei locali del pubblico esercizio stesso.

PRESO ATTO CHE il suddetto Comando Provinciale dei VVF segnala che : ” *Sul posto si è provveduto a estinguere l'incendio. Dal successivo sopralluogo sono stati rilevati danni al solaio dell'immobile . Il personale Vf ha provveduto a delimitare con nastro segnaletico l'area interessata dall'incendio*”.

PRESO ATTO CHE il Comando Provinciale dei VVF ha interdetto l'accesso ai locali interessati identificati al Foglio 41 mappale 508 sub 3 ed al soprastante solaio identificato al Foglio 41 mappale 508 sub 3, fino a verifica, a cura di tecnico abilitato, delle condizioni del solaio interessato e all'esecuzione delle eventuali opere di messa in sicurezza che si ritenessero necessarie.

RITENUTO doveroso adottare un provvedimento urgente a tutela della incolumità delle persone;

TENUTO CONTO che l'art. 54, comma 4 del DLgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 152/2008 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ACCERTATO dalle risultanze catastali, che il proprietario delle unità immobiliari interessate, risulta essere:

- il Sig. SASSI GIANFRANCO, nato a Sassuolo (Mo) il 08/04/1955 – C.F. GNFSS55D08I462F – residente a Sassuolo (MO) in Via Monzambano, n. 10 , per la porzione di fabbricato identificato al NCEU FOGLIO 41 MAPPALE 508 SUB 3;

TENUTO CONTO che il locale interessato dal provvedimento è locato alla titolare dell'impresa commerciale Sig.ra Cristina Cavallini residente in via Bologna n. 4 loc. Veggia nel Comune di Casalgrande;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 32 dello Statuto Comunale

DISPONE

- l'inagibilità della parte di fabbricato identificato al Foglio 41 mappale 508 sub. 3 di proprietà del Sig. SASSI GIANFRANCO, nato a Sassuolo (Mo) il 08/04/1955 – C.F. GNFSS55D08I462F – residente a Sassuolo (MO) in Via Monzambano, n. 10, ad uso pubblico esercizio posto in Via Chiaviche , 2/E a Castellarano;

ORDINA

- al Sig. SASSI GIANFRANCO, nato a Sassuolo (Mo) il 08/04/1955 – C.F. GNFSS55D08I462F – residente a Sassuolo (MO) in Via Monzambano, n. 10 in qualità di proprietario della porzione di fabbricato sito in Chiaviche a Castellarano, identificato al Foglio 41 mappale 508 sub 3 di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza della parte di fabbricato posta al piano terra adibito ad uso pubblico esercizio;
- che i lavori di messa in sicurezza di cui sopra vengano eseguiti da impresa specializzata e sotto la sorveglianza e direzione lavori di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale;
- di non accedere e di impedire l'accesso a tale locale fino all'avvenuta esecuzione di tutti i lavori di ripristino necessari, con avvertenza che la presente ordinanza ha effetto immediato, e fino a revoca totale o parziale, che avverrà in seguito all'esecuzione dei lavori di riattivazione e dopo la presentazione di certificazione di idoneità statica e relativa relazione di avvenuto ripristino delle condizioni di salubrità, redatte da un tecnico abilitato ;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3,quarto comma, della legge 07 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso avanti il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica e che la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del presente provvedimento

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri:

- SASSI GIANFRANCO, nato a Sassuolo (Mo) il 08/04/1955 – C.F. GNFSS55D08I462F – residente a Sassuolo (MO) in Via Monzambano, n. 10, in qualità di proprietario ;
- Sig.ra CRISTINA CAVALLINI residente in via Bologna n. 4 loc. Veggia nel Comune di Casalgrande, in qualità di affittuario ;

Dispone inoltre che la presente ordinanza venga trasmessa per doverosa conoscenza al Comando polizia Municipale di Castellarano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

ed alla Prefettura di Reggio Emilia ed a AUSL Scandiano, con riserva dell'adozione di ulteriori provvedimenti per quanto occorre possa, allo stato ed in futuro.

Castellarano, li 05/11/2016

Il Sindaco

Dott. Giorgio Zanni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni di originale digitale.